

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);	
Proposta di legge (Rinvio):		Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);	
Senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (<i>Approvata dal Senato</i>) (3025)	3	Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	4, 5, 6, 10 15, 16, 17, 18
Bonalumi Gilberto, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	3	Andreis Sergio	7, 9, 14
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Boniver Margherita	10
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Crippa Giuseppe	6, 7, 13, 14, 15, 17
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Martini Maria Eletta	9, 16
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Masina Ettore	7, 15, 16
		Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4, 6, 15, 16, 17, 18
		Ronchi Edoardo	5, 8, 15, 17
		Rutelli Francesco	5, 6, 9
		Zamberletti Giuseppe	4, 5, 6, 14, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, l'onorevole Zamberletti sostituisce l'onorevole Forlani e l'onorevole Pisanu sostituisce l'onorevole Martinazzoli.

Discussione della proposta di legge senatori Malagodi ed altri: Finanziamento del Servizio sociale internazionale (Approvata dal Senato) (3025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Malagodi ed altri: « Finanziamento del Servizio sociale internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 15 luglio 1988.

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio scorso il Governo aveva chiesto il rinvio della discussione.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera, favorevole ma condizionato all'aggiornamento dell'articolo di copertura finanziaria, l'articolo 4 del disegno di legge può essere formulato nel modo seguente: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per l'anno 1989 e a lire

600 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero " ».

Il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole e i 1.200 milioni previsti per l'anno 1989 sono stati inclusi nella tabella B della legge finanziaria per l'anno in corso, sotto la voce « Provvedimenti in campo sociale e culturale ».

Occorre pertanto che la Commissione affari esteri esprima, a sua volta, parere favorevole, affinché la Commissione bilancio esamini il nuovo testo dell'articolo di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. In base a quanto comunicatoci dal Governo, propongo di chiedere il riesame del parere della Commissione bilancio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il con-

trolo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Nella seduta odierna proseguiremo l'esame degli emendamenti all'articolo 1, iniziando con quelli presentati al comma 7.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che la formulazione del comma 7 proposta dal Go-

verno sia più completa rispetto a quella predisposta dal Comitato ristretto, in quanto contiene il riferimento al decreto 14 aprile 1982. È una questione di formulazione che non incide sulla sostanza della norma, come, d'altra parte, gli emendamenti presentati finora, con i quali si condividevano sostanzialmente le linee del testo, proponendo, però, una formulazione diversa che, in questo caso, appare più esauriente.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Esiste una differenza sostanziale su un punto. Noi prevediamo la libertà di esportare le riproduzioni di armi antiche, cioè di quelle armi prodotte dall'industria, che non hanno alcun valore artistico; il Governo propone un emendamento che consente la libera vendita all'estero di armi antiche, che fanno parte del patrimonio artistico nazionale. Pertanto, noi prevediamo che sia agevolata l'industria che riproduce armi antiche, non gli antiquari che vendono oggetti autentici all'estero.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. In merito a questo punto, debbo dire che mi è stato segnalato un certo rincrescimento per il fatto che il Governo abbia escluso dalla sua proposta l'attività di riproduzione delle armi antiche. Quanto all'emendamento 1. 16, osservo che i fumogeni non rappresentano un rischio mortale.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritiro l'emendamento 1. 35.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rutelli 1. 38.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei far presente al collega Rutelli che questo

comma è superato dall'emendamento relativo ai poteri di divieto, da parte del CISD, dell'esportazione, verso i paesi a rischio, di tutti i sistemi d'arma. Proporrei di inserire questo emendamento nell'articolo riguardante il CISD stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 1. 38, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 1. 16, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Salvoldi ed altri 1. 17, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti Ronchi ed altri 1. 18 e Governo 1. 36.

FRANCESCO RUTELLI. Segnalo ai colleghi della maggioranza, al relatore ed al Governo, che il comma 8 dell'articolo 1 è pleonastico. Esso è puramente formale perché fa riferimento ad un successivo articolo; non capisco perché si debba inserire nell'articolo 1, che contiene un'elencazione di principi, la dizione secondo cui una determinata materia è disciplinata da altra norma. Sarebbe come dire — faccio un esempio — che le sanzioni di cui alla presente legge sono regolate dal successivo articolo 22. Potrei comprendere l'opportunità di inserire nel primo articolo il riferimento alla possibilità di ottenere indennizzi nel caso in cui il Governo modifichi la politica estera del paese, ma non la precisazione contenuta nel comma 8.

EDOARDO RONCHI. Le osservazioni del collega Rutelli sono, a mio avviso, molto chiare. Faccio presente che il primo è un articolo che reca l'impostazione della normativa: ma la dizione: « sono tutelate, ai fini di eventuali indennizzi per cambiamenti di politica da parte del Governo » è estremamente vaga. Che significato ha inserire una formula di questo tenore in

un testo di legge? Ritengo che essa non serva a nulla.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. La formulazione approvata dal Comitato ristretto non aggiunge nulla, è vero, ma il nostro obiettivo era quello di evitare che problemi occupazionali bloccassero eventuali mutamenti di politica estera del Governo con riferimento alla decisione di aiutare un paese od un altro. È sembrato opportuno inserire nell'articolo 1 una disposizione volta ad assicurare che, comunque, problemi occupazionali conseguenti a mutamenti nella politica estera del Governo non sorgono, in quanto le operazioni di esportazione sono tutelate, ai fini di eventuali indennizzi, entro i limiti del successivo articolo 14. Ritengo, in ogni caso, che la formulazione proposta dal Governo sia più esatta di quella definita dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ritengo che il comma 8 potrebbe essere modificato e trasferito dall'articolo 1 all'articolo 14.

FRANCESCO RUTELLI. In realtà, il comma 8 è rivelatore, perché tutte le impostazioni concettuali sulle quali si è animatamente discusso anche nelle riunioni precedenti — relative all'individuazione di paesi la cui politica contrasti con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, di paesi che violino i diritti umani, alla definizione del carattere restrittivo, rispetto all'esportazione di armi, della legge — appaiono, in quest'articolo, come un'enunciazione di principi senza alcun riferimento normativo. Alla fine, quando avremo compiuto l'identificazione dei paesi che ho indicato poc'anzi, non avremo elaborato alcuna normativa che preveda sanzioni nei loro confronti. Al contrario, il legislatore di maggioranza tutela l'unico argomento che gli interessi: mi riferisco ad un'eventuale restrizione di esportazioni che possa causare problemi all'industria. Se noi fossimo coerenti con quanto abbiamo detto, fatto e scritto fino ad ora, l'articolo 1 — che è un « manifesto » il quale contiene alcune disposizioni apprezzabili, a parte i riferimenti agli ar-

ticoli 2 e 3, riguardanti le norme amministrative e procedurali — dovrebbe stabilire in che modo si debbano attuare le direttive di principio. L'unica norma certa cui si fa riferimento è quella riguardante gli indennizzi alle industrie, mentre il principio per il quale le armi non si vendono ai paesi che rientrano nelle categorie citate resta sfumato.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. In sostanza, l'articolo 1 definisce tutti quei paesi verso i quali non si possono esportare armi. Nell'ultimo comma si precisa che, mutando l'orientamento di politica estera da parte del Governo in considerazione del cambiamento della situazione interna di taluni paesi (perché uno Stato democratico può diventare totalitario), l'esecutivo può rivedere decisioni già assunte di autorizzazione all'esportazione d'armi. Ecco per quale motivo questa norma rientra tra quelle di principio: nei successivi articoli, infatti, si disciplina soltanto la concessione dell'autorizzazione nel momento in cui viene presentata la relativa domanda, con riferimento alla situazione del paese interessato. Se, successivamente, quest'ultima muta, è previsto che l'autorizzazione stessa possa essere sospesa o revocata.

FRANCESCO RUTELLI. L'articolo 14 disciplina chiaramente questo aspetto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Tutti gli articoli successivi al primo sono di esplicitazione dei principi in esso contenuti.

GIUSEPPE CRIPPA. Esprimo parere favorevole all'emendamento soppressivo 1. 18. Infatti, mancando nell'articolo 1 ogni riferimento alla parte sanzionatoria del testo, non vedo la necessità di inserire un richiamo alla tutela specifica delle aziende che per responsabilità non propria incorressero in disagi. La legge ha presente questo tipo di problemi, che sono trattati specificatamente dall'articolo 14. Semmai volessimo enfatizzare e sottolineare questo diritto da parte dell'impresa, lo potremmo fare migliorando o la parte enunciativa o il testo dell'articolo

14. Lasciare all'articolo 1 questo riferimento mi pare molto discutibile: ciò fa sorgere la tentazione di inserirvi altri elementi, soprattutto relativi alle sanzioni. Voterò pertanto a favore dell'emendamento soppressivo, dichiarandomi disponibile a discutere questo aspetto in sede di esame dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni svolte dagli onorevoli Crippa e Rutelli e propongo che il comma 8, con le modifiche proposte dal Governo, sia trasferito all'articolo 14.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 18.

(È approvato).

Pertanto, risulta precluso l'emendamento del Governo 1. 36.

La Commissione procederà ora all'esame degli emendamenti relativi alla lettera a), comma 3, precedentemente accantonati.

Il Governo, tenendo conto della discussione precedentemente svolta, propone una nuova formulazione della lettera a) con il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere. 1.39.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento del Governo accoglie, in sostanza, con una modifica di carattere formale, la proposta formulata dal relatore nel corso della seduta precedente.

PRESIDENTE. Sono lieto che il Governo abbia fatto propria la proposta da me avanzata. Pongo in votazione l'emendamento 1. 39

(È approvato).

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti 1. 23, 1. 5, 1. 24 e 1. 6.

Avverto che, essendo esauriti gli emendamenti presentati all' articolo 1, si passerà alla votazione di questo nel suo complesso.

SERGIO ANDREIS. Dichiaro il voto contrario del gruppo verde sull'articolo 1. Abbiamo dovuto constatare, nel corso della discussione, che è stato respinto quell'approccio che indicava nel « bene arma » un bene diverso dagli altri, vale a dire uno strumento che porta distruzione e morte. Non è possibile, infatti, equiparare la vendita delle armi agli altri beni esportabili.

A tale riguardo, auspico che quanti di voi hanno sottoscritto l'impegno proposto durante la campagna elettorale dalle associazioni cattoliche ci spieghino, in sede pubblica o privata, come si concilia quell'impegno con questo articolo. Spero, inoltre, che i colleghi del gruppo comunista ci facciano comprendere come sia possibile esprimere voto favorevole sull'articolo 1, che pone le basi per la promozione dell'industria bellica italiana: tutto ciò è in evidente contrasto con quello che, in varie occasioni, essi hanno affermato.

Credo che nel comma che il sottosegretario ci ha letto, relativo alla possibilità di esportazione di armi in paesi in stato di conflitto, sia stato compreso tutto e il contrario di tutto; quindi, non cambierà nulla e l'Italia continuerà ad esportare anche le cosiddette armi sportive che verranno, poi, utilizzate per la repressione in paesi come il Cile.

Concludo, inoltre, sottolineando che gli impegni presi in sede di Comitato ristretto durante le audizioni — l'ultima delle quali con i rappresentanti di Amnesty International —, vengono « rimangiati » tutti con il testo di questo articolo 1.

ETTORE MASINA. Dichiaro l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'articolo 1. A differenza del collega Andreis, infatti, ritengo che con le modifi-

che apportate si siano raggiunti alcuni risultati molto importanti. Larga parte del mondo cattolico, che si era mobilitata per questa legge, ha rilevato con grande soddisfazione l'enunciazione di alcuni principi.

Ribadisco che chi ha partecipato assiduamente ai lavori del Comitato ristretto non può non rilevare i positivi risultati conseguiti.

Per altro, non sono soddisfatto del testo elaborato, in primo luogo perché non abbiamo ancora di fronte a noi una formulazione definitiva — auspico che in sede di coordinamento vengano ripetuti con forza quei principi ai quali tenevamo particolarmente — e in secondo luogo perché è stata respinta la proposta di soppressione del comma relativo alle importazioni temporanee per le mostre e per le fiere, proposta cui del pari tenevamo moltissimo. Considero, infatti, indecente che nel territorio di uno Stato come il nostro, che all'articolo 11 della Costituzione « ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali », si consenta l'importazione temporanea di materiale di armamento per la partecipazione a mostre effettuate da imprese straniere: e non ci si venga a dire che si tratta di armi difensive.

GIUSEPPE CRIPPA. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 1.

Ricordo che avevamo manifestato, anche pubblicamente, un dissenso assai netto rispetto ai contenuti del testo del Comitato ristretto, elencando anche i punti fondamentali di contrasto. Devo rilevare che, con la formulazione attuale, alcuni di quei punti sono stati superati in maniera non equivoca.

L'elemento fondamentale che ci induce a non esprimere un voto negativo, consiste nel fatto che, in base all'articolo 1, lo Stato — e, per esso, il Governo — si assume l'impegno di sottrarre questa materia alla libera circolazione del mercato, sia pure con taluni limiti e con un'incoe-

renza presenti più che nell'articolo 1, nell'insieme del testo. Riteniamo, quindi, di aver « aperto una breccia » consistente, laddove prevalevano altri interessi, a favore della logica del primato della politica.

Sottolineiamo, inoltre, con particolare attenzione il fatto che vengono messe solamente al bando le armi chimiche, nucleari e batteriologiche e che si afferma il principio secondo il quale l'Italia si ritira dai mercati di quei paesi nei quali vengono violati i diritti umani.

Crediamo che da questo articolo 1 possa nascere la possibilità di un'iniziativa tendente a rendere coerente con tali principi l'intera normativa. Il non avere ancora del tutto in mano tale possibilità ci induce ad esprimere riserve e a posticipare al termine dei nostri lavori la decisione relativa al voto finale.

EDOARDO RONCHI. Vorrei che avessimo sempre presente — credo che questo sia lo scopo del lavoro svolto per l'elaborazione del testo di legge in esame — quante persone, nel mondo, uccidono o sono uccise con armi fabbricate in Italia, perché noi stiamo discutendo proprio di questo aspetto. Io mi auguro che una tensione morale e politica sia sempre presente nella nostra attività, proprio perché stiamo esaminando un tema molto importante.

L'impostazione nella quale mi riconosco — ho firmato una proposta di legge in materia insieme con altri colleghi — muoveva dal presupposto che le armi non debbono essere esportate, salvo alcuni casi eccezionali; invece, la filosofia alla base dell'articolo 1 è opposta: le armi possono essere esportate, tranne che in alcune ipotesi particolari. Questa è la ragione di fondo per la quale esprimerò un voto contrario all'articolo in esame.

Vi è però anche una ragione politica che mi induce ad assumere questa posizione: il mio voto contrario vuole essere un contributo, uno stimolo a tenere presente questa tensione politica ed ideale sulla problematica in esame anche per quanto attiene ad altre parti della normativa.

Non ho difficoltà nel riconoscere che al testo iniziale sono state apportate modifiche positive che, tuttavia, non corrispondono all'impostazione che ho poc'anzi indicato, della quale sono molto più convinto. A mio avviso, permangono nel testo alcuni punti negativi; ad esempio, non sono molto d'accordo con la possibilità di esportare armi verso paesi in stato di conflitto armato (anche se questo deve essere valutato in relazione all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite), purché non vi sia contrasto con gli obblighi internazionali dell'Italia o salvo diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, sia pure previo parere del Parlamento. Io ritengo che non vi debba essere una presenza dell'Italia, nei conflitti, nemmeno attraverso le esportazioni di materiale di armamento e che la politica estera del nostro paese debba perseguire la pace. L'ONU è l'unica sede che abbia il titolo per interventi atti a risolvere i conflitti internazionali; comunque, in caso di guerra, dovrebbero essere impediti i rapporti bilaterali volti allo scambio di armi (sia fra l'Italia ed altri paesi, sia — e ciò è ancora peggio — fra paesi che siano entrambi in stato di conflitto).

Inoltre, mi sembra che la norma di cui alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 1 contenga un segnale culturale: infatti, essa fa riferimento ad importazioni temporanee per la partecipazione a fiere campionarie, il che è indicativo di una filosofia per la quale tali manifestazioni si possono svolgere anche relativamente a materiali d'armamento, non solo ad altri prodotti oggetto del commercio internazionale.

Infine, non mi convince il comma 7 dell'articolo 5; voterò contro l'articolo anche perché, sia pure con le limitazioni che saranno successivamente introdotte, esso offre la possibilità di « aprire una porta ». Infatti, la norma esclude dalla disciplina della legge le armi corte da sparo purché non automatiche: ma vi sono anche armi lunghe da sparo non automatiche che non sono né da caccia, né sportive. Quindi, questa formulazione non era né opportuna né necessaria e

avrebbe potuto essere collocata nell'articolo 2, relativo ai materiali di armamento, così come io avevo suggerito.

Per questo complesso di ragioni, ribadisco il mio voto contrario all'articolo 1.

MARIA ELETTA MARTINI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 1 innanzitutto perché, come è già stato rilevato, il testo proposto dal Comitato ristretto è stato migliorato e, in qualche parte, anche notevolmente modificato.

Vorrei che si tenesse conto della portata innovativa di questa norma rispetto alla situazione attuale. Certamente, potrebbe essere avanzata l'ipotesi — peraltro molto suggestiva — che le armi non si debbono né costruire, né vendere; ma mi pare che questa impostazione — che può essere un'impostazione alla quale tutti tendiamo — non sia stata proposta da nessuno in questa sede. Quindi, è importante porre un vincolo a questo commercio. A mio avviso non dobbiamo sottovalutare l'emendamento — da tutti votato — relativo alla predisposizione, da parte del Governo, di misure che assicurino la conversione a fini civili delle industrie del settore; solo se risolveremo tale problema, potremo andare oltre e giungere alla non commercializzazione delle armi. Ma, finché non avremo conseguito tale finalità — e non mi pare da sottovalutare il fatto che la sua enunciazione sia stata introdotta nel testo in esame — dovremo affrontare il problema del vincolo. Credo che tutti i colleghi abbiano ricevuto una lettera da parte di Amnesty International nella quale, pur precisandosi che l'Associazione non prende posizione sulla legittimità del commercio delle armi, si riscontra positivamente ciò che è stato fatto. A mio avviso, pertanto, forse è un po' totalizzante il giudizio secondo il quale certe esigenze non sono state prese in esame.

SERGIO ANDREIS. Nella lettera si afferma anche che appare tuttavia insufficiente ...

MARIA ELETTA MARTINI. Il riferimento è al fatto che era stato posto l'obiettivo di non commercializzare nemmeno le armi sportive e da caccia; comunque, ciò non vuol dire che la sollecitazione non sia stata recepita, anche se ritengo che, procedendo nell'esame del testo, incontreremo difficoltà maggiori rispetto a quelle che abbiamo affrontato nell'esame dell'articolo 1.

Pertanto, tale norma — la quale fissa i principi generali — merita a mio avviso una valutazione positiva, indipendentemente dai problemi che dovremo discutere di volta in volta, nel corso dell'esame degli articoli.

Ribadisco quindi la consapevolezza che il discorso, sia pure parzialmente svolto, è fortemente innovativo rispetto alla situazione attuale: questo è l'aspetto importante e positivo della normativa in esame. Non vorrei che, nell'intento di conseguire un obiettivo massimo, le cose rimanessero immutate, perché ciò costituirebbe veramente un risultato negativo.

Per tutte queste ragioni, confermo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sull'articolo 1.

FRANCESCO RUTELLI. Anch'io voterò contro l'articolo 1, non trascurando l'aspetto positivo rappresentato da alcune formulazioni che, certamente, fanno compiere al testo un passo in avanti dal punto di vista delle dichiarazioni di principio. Rilevo però, con preoccupazione, che nell'articolo 1 sono stati inseriti alcuni concetti i quali rischiano di non trovare attuazione normativa ed esecuzione nei successivi articoli. Non vorrei che alcune di queste disposizioni fossero state introdotte come ipocrite dichiarazioni di buona volontà, nella certezza che non esistono gli strumenti per attuarle concretamente.

Desidero attirare l'attenzione dei colleghi proprio su questo punto: sarebbe sciocco da parte nostra e mia sottovalutare il fatto che una serie di norme sono state effettivamente migliorate; ma, se nel testo non saranno indicati gli strumenti per rendere operativi i principi fissati — e

finora mi pare che tali strumenti non siano stati individuati —, il nostro voto contrario avrà per oggetto l'impianto di una legge che si configura fin qui come disponibile ad accogliere alcune « parole gentili » ed innovative, ma estremamente rigido nel recepire gli obiettivi da perseguire. Ed in questo senso, a mio avviso, va anche lo « svincolo » dall'articolo 80 della Costituzione (oggetto di molti nostri emendamenti), oltre che dall'impostazione radicale per cui le armi sono altra cosa, non solo perché esiste un regime organizzativo diverso, ma anche per ragioni morali e politiche.

Per tutte queste ragioni esprimerò voto contrario sull'articolo 1.

MARGHERITA BONIVER. Preannuncio il mio voto favorevole all'articolo 1. Non ho seguito nel dettaglio il disegno di legge oggi al nostro esame, ma ritengo, come è già stato rilevato da altri colleghi, che la formulazione potesse essere migliorata. Non è chiaro, per esempio, cosa si intenda per violazione dei diritti umani; inoltre, a mio avviso, potrebbe essere approfondita in modo più sistematico la parte che riguarda il controllo della popolazione. Esiste, infatti, un'esportazione legale di armi in paesi che, poi, le utilizzano non per la difesa della nazione ma per il controllo della popolazione, praticando sistemi contrari ai diritti civili e politici.

Tuttavia, considerato l'impianto complessivo della legge, ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche apportate. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Materiali di armamento).

1. Ai fini della presente legge, per materiali di armamento devono intendersi quei materiali che hanno requisiti o ca-

ratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione tali da conferire loro un esclusivo utilizzo bellico.

2. I materiali di armamento di cui al precedente comma sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli per esclusivo impiego militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti per esclusivo impiego militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti per esclusivo impiego militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 7 del precedente articolo 1;

i) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici, e fotografici per esclusivo impiego militare;

l) materiali speciali blindati per esclusivo impiego militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature appositamente costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali per esclusivo impiego militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione ed informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non prevista nei contratti relativi alla esportazione dei materiali, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.

Ricordo che il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali impone di sostituire al comma 1 la parola « esclusivo » con « prevalente » e di specificare al comma 2, lettera c), i tipi di armamento previsti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge, sono materiali d'armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, debbono intendersi appositamente costruiti per uso militare.

2. 21.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: conferite loro con la parola: consentirne.

2. 1.

Andreis, Rutelli, Ronchi, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 1, sostituire la parola: esclusivo con la parola: prevalente.

2. 2.

Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: esclusivo con la parola: potenziale.

2. 3.

Andreis, Ronchi, Rutelli, Capanna, Salvoldi.

Al comma 1, alle parole: da conferire loro un esclusivo utilizzo bellico, sostituire le parole: da renderli adatti prevalentemente all'uso da parte di corpi armati o di polizia.

2. 16.

Masina.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente e-bis): e-bis) carri e veicoli per uso civile che, per particolari specifiche tecniche e progettuali, possano prevedere, opportunamente modificati, un impegno militare.

2. 4.

Ronchi, Rutelli, Salvoldi, Capanna, Andreis.

Al comma 2, alle lettere f), g), i), l), o), sostituire le parole: esclusivo impiego militare con le seguenti: prevalente e precipuo impiego militare e di polizia.

2. 17.

Crippa, Marri, Masina.

Al comma 2, lettere e), f), g), i), l), o), sostituire le parole: per esclusivo impiego militare con le parole: appositamente costruiti per uso militare.

2. 22.

Il Governo.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente f-bis): f-bis) navi e relativi equipaggiamenti per uso civile che, per particolari specifiche tecniche e' progettuali, possono prevedere, opportunamente modificati, un impiego militare.

2. 5.

Rutelli, Capanna, Ronchi, Andreis, Salvoldi.

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente g-bis): g-bis) aeromobili e relativi equipaggiamenti per uso civile che, per particolari specifiche tecniche e progettuali, possono prevedere, opportunamente modificati un impiego militare.

2. 6.

Salvoldi, Capanna, Andreis, Ronchi, Rutelli.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente i-bis): i-bis) sistemi e/o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici per uso civile che, per particolari specifiche tecniche e progettuali, possono prevedere, opportunamente modificati, un impiego militare.

2. 7.

Andreis, Capanna, Ronchi, Rutelli, Salvoldi.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente e-bis): e-bis) materiali speciali blindati per uso civile che, per particolari specifiche tecniche e progettuali, possono prevedere, opportunamente modificati, un impiego militare.

2. 8.

Capanna, Salvoldi, Ronchi, Rutelli, Andreis.

Al comma 2, lettera n) sopprimere la parola: appositamente.

2. 9.

Ronchi, Capanna, Salvoldi, Andreis.

Al comma 2, lettera n), sostituire la parole: appositamente costruite con le parole: in grado di essere utilizzate.

2. 10.

Salvoldi, Rutelli, Ronchi, Andreis, Capanna, Calderisi.

Al comma 2, lettera o), sopprimere la parola: esclusivo.

2. 11.

Rutelli, Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

p) parti di ricambio specifiche ed essenziali dei predetti armamenti e materiali.

2. 18.

Masina.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

p) parti di ricambio specifiche e componenti specifiche e vitali di tutti i materiali di cui ai punti precedenti.

2. 23.

Crippa, Marri.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: ai soli fini dell'esportazione.

2. 19.

Crippa, Marri, Masina.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente alle operazioni di esportazione e transito.

2. 20.

Crippa, Marri, Masina.

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

c) ai soli fini dell'esportazione, qualsiasi impianto, macchina, apparecchiatura ed attrezzatura che possa essere utilizzata

per la preparazione di armi biologiche, chimiche e nucleari.

2. 12.

Ronchi, Rutelli, Capanna, Andreis, Salvoldi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

- c) le attività di manutenzione e trasformazione dei materiali di cui al comma 2.

2. 24.

Crippa, Marri.

Al comma 5, dopo le parole: al comma 2, aggiungere le parole: e alla lettera a) del comma 4.

2. 13.

Ronchi, Andreis, Rutelli, Salvoldi, Capanna.

Al comma 5, sostituire le parole da: prevista a: materiali con le seguenti: sia stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento.

2. 25.

Crippa, Marri.

Al comma 5, sostituire le parole: esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero con le parole: alle disposizioni della presente legge.

2. 14

Ronchi, Andreis, Rutelli, Salvoldi, Capanna.

Al comma 5, sostituire le parole: del commercio con l'estero con le parole: dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

2. 26.

Crippa, Marri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La trasfromazione o l'adattamento di mezzi e materiali militari for-

niti dal nostro paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale devono essere autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. 15.

Ronchi, Rutelli, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella formulazione dell'emendamento 2. 21, che attiene alla definizione dei materiali di armamento, non ho tenuto conto, per mia disattenzione, dell'indicazione della Commissione affari costituzionali. L'emendamento, tuttavia, rappresenta un tentativo di mediazione tra gli emendamenti 2. 1, 2. 2, 2. 3, e 2. 16, che riguardano la definizione di materiali di armamento. In taluni casi, gli emendamenti formulati sono incentrati sull'uso di questi mezzi, intendendo per materiali di armamento quelli destinati ad uso esclusivamente militare o bellico; in altri casi, si usa il termine « prevalente ». Il Governo ritiene che la natura di « materiale bellico » vada ricercata, sanzionata e definita già nella fase della progettazione dello strumento o mezzo di cui si parla. A tal fine si è adottata una dizione secondo la quale i materiali di armamento vengono individuati già nel momento della progettazione e costruzione. In fase di progettazione, infatti, si compie una scelta specifica di uso. In ogni caso, dalla definizione del progetto si può individuare la natura e la destinazione dello strumento o dei mezzi di cui si parla. Oltre ad acquisire tale garanzia nella fase di progettazione, si considera anche il tipo di costruzione e l'attuazione che s'intende dare al progetto. Nell'emendamento del Governo si parla di materiali con requisiti e caratteristiche tecniche di progettazione che ne fanno delle armi e che devono intendersi, anche per tali caratteristiche, costruiti per usi militari. Credo che se non venisse adottata una definizione di questo genere, si correrebbe il rischio di basare la definizione di armamento sull'uso che si può fare di tali

materiali, senza tener conto della progettazione, dell'ideazione dello strumento in questione. Considero, pertanto, più severa la definizione prevista dal Governo di quella proposta nel testo attuale dal Comitato ristretto, laddove si stabilisce che, per materiali di armamento, « devono intendersi quei materiali che hanno requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione tali da conferire loro un esclusivo utilizzo bellico ».

Per chiarire ulteriormente la definizione adottata (« appositamente costruiti per uso militare »), osservo che l'avverbio « appositamente » è un po' meno forte di « esclusivamente », ma è senz'altro più incisivo di « prevalentemente ».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Concordo con la tesi esposta dal rappresentante del Governo, ma potremmo utilizzare la seguente dizione: « prevalente e precipuo impiego militare e di polizia », come è suggerito dall'emendamento Crippa e Masina. Infatti, una giacca a vento fabbricata per gli sciatori potrebbe essere adottata dalle forze armate, anche se non è stata progettata per questi fini. Se, invece, si progetta una giacca a vento con le giberne, è evidente che essa è stata fabbricata per usi militari.

Per chiarire ulteriormente il mio punto di vista, citerò anche un altro esempio. L'autovettura *Panda* è stata progettata e costruita per usi civili; qualora, però, ad essa venisse applicato il meccanismo atto al trasporto del cannone, essa risulterebbe progettata per usi militari.

SERGIO ANDREIS. Riterrei più opportuno fare i conti con la realtà piuttosto che sbilanciarsi in esempi curiosi. Risultano assai significativi, a tale riguardo, i casi del Sudafrica (al quale l'Aermacchi vendette alcuni aerei nonostante l'embargo esistente nei confronti di quel paese), del Libano, del Cile e del conflitto Iran-Iraq. Ricordo che anche in quei casi si trattava, ufficialmente, di materiali non « appositamente costruiti per usi militari » e poi, al contrario, utilizzati per tali fini.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Un addestratore è progettato per compiti militari, altrimenti a cosa serve ?

SERGIO ANDREIS. Queste formulazioni, a mio avviso, vanno nella direzione di una riconversione alla rovescia e favoriscono, per usare le parole del Governo, la produzione di quei « materiali di armamento non appositamente costruiti per usi militari » che vengono, poi, esportati ed impiegati per fini di tale natura.

Dichiaro il mio voto contrario sia sull'emendamento del Governo, sia sul testo del Comitato ristretto e rimando alla discussione degli emendamenti presentati assieme ai colleghi Ronchi e Rutelli, che manteniamo, l'enunciazione della nostra posizione.

GIUSEPPE CRIPPA. Credo che il problema della definizione del materiale di armamento rappresenti uno dei punti più delicati della normativa. Ritengo che sulla carta si tratti di un problema insolubile; per cui, in qualsiasi maniera decideremo di formulare il testo di quel comma, vi saranno sempre margini di ambiguità.

Vorrei fare l'esempio di una normale fuoristrada come la « Campagnola ». Questa può essere considerata un bene civile e non militare; il discorso cambierebbe radicalmente, qualora venisse applicato ad essa un mitragliatore. Riterrei opportuno risolvere il problema della definizione nella maniera più rigorosa possibile, soprattutto per quanto riguarda l'uso finale dei mezzi, innestando una forma di controllo sull'insieme dei beni che si esportano. Qualora un paese utilizzi un aereo civile o un automezzo per fini non corrispondenti alle loro ordinarie funzioni, allora dovrebbero scattare tutte le misure che l'Italia intende adottare nei casi di violazione delle disposizioni normative. Fatte salve queste difficoltà, direi che l'emendamento del Governo ha una

sua logica. Noi preannunciamo però la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole da: debbono a: militare, *con le seguenti:* debbono intendersi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

0. 2. 21. 1.

Crippa, Masina.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di stato per la difesa*. Ritengo superflua la previsione del subemendamento Crippa, in quanto la materia disciplinata dall'articolo 2 è la definizione del materiale e non la clausola sull'uso finale. Inoltre, ricordo che la condizione contenuta nel parere della I Commissione è stata intesa quale garanzia per i materiali a doppio impiego. L'individuazione dell'arma è data dalla valutazione complessiva di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

EDOARDO RONCHI. Anche in questo caso si sta discutendo di un aspetto estremamente delicato della normativa. Teniamo presente che stiano stabilendo un criterio in base al quale possiamo sottrarre dai controlli introdotti con questa disciplina una serie di prodotti che potrebbero essere impiegati per fini militari. Infatti, adottando sia la formula proposta dal Governo (« appositamente costruiti per »), sia quella definita dal Comitato ristretto (« esclusivo impiego militare »), che sarebbe peggiore della prima, sanciremmo la possibilità di sottrarre alla casistica della normativa apparati che potrebbero essere adibiti anche ad uso militare. Ad esempio, motoscafi veloci potrebbero essere dotati di mitragliatrici; l'elicotteristica è progettata per fini misti o anche solo civili, ma è molto facile l'adattamento a fini militari di tali mezzi.

In ogni caso, ci preoccupa non tanto quest'aspetto, quanto quello relativo all'elettronica, che oggi costituisce la parte

più rilevante dell'armamento moderno. In tale campo è problematico operare una distinzione, poiché la progettazione di questi sistemi è difficilmente qualificabile come avente obiettivi militari: perché, quindi, escludere dalle previsioni della normativa questo settore, riservandosi di intervenire solo successivamente? Noi stiamo stabilendo, in questa sede, che occorre controllare tutto ciò che potenzialmente è di uso militare, tenendo conto che i criteri fissati con l'articolo 1 non fanno virtualmente salve alcune verifiche, essendo poi previsto l'elenco di questi materiali.

Qualsiasi altro criterio rischia di sottrarre parti consistenti di sistemi d'armi alle procedure di controllo fissate con la normativa in esame. Pertanto, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole sull'emendamento Andreis 2. 3.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Crippa e Masina.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quale ragione si vuole inserire la dizione: « corpi armati o di polizia » ?

GIUSEPPE CRIPPA. Perché in molti paesi il corpo di polizia non è militarizzato.

ETTORE MASINA. Vorrei ricordare il caso tipico del Guatemala. I militari, all'epoca della dittatura — e credo ancora adesso — armavano pattuglie coatte di *indios* per mantenere, a loro avviso, l'ordine pubblico. Si trattava di corpi armati che non facevano parte né dell'esercito, né delle forze di polizia. La stessa considerazione vale per alcuni paesi dove operano « squadroni della morte » che ricevono armi dal Governo, hanno funzioni di repressione e non sono obbligati a rispondere ufficialmente delle loro azioni. E potrei continuare: in America latina operano, ad esempio, i cosiddetti *vigilantes*, e così via.

Ribadisco che si tratta di corpi armati non militari, che non recano i contrasse-

gni dello Stato e non fanno parte delle forze di polizia legali.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Siamo di fronte ad un'interpretazione ampia dell'uso militare. Il riferimento non riguarda solo gli eserciti regolari e non vorrei che la previsione di una casistica tralasciasse qualche aspetto.

ETTORE MASINA. La dizione « corpi armati » comprende tutto.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2. 21: « Ai fini della presente legge, sono materiali d'armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, debbono intendersi appositamente costruiti per uso prevalentemente militare o di polizia ».

ETTORE MASINA. Insisto per la dizione « corpi armati ».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. L'espressione « uso militare » non fa riferimento solo ad eserciti regolari, ma a qualsiasi formazione armata.

ETTORE MASINA. Lee Oswald uccise Kennedy con un fucile da guerra, eppure non era un militare.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ma non apparteneva neanche ad un corpo armato!

ETTORE MASINA. Moltiplicando per mille un fenomeno del genere, come avviene nei paesi dell'America latina, ci si trova in presenza di un corpo armato e ciò va impedito. Non mi riferisco al singolo cittadino, ma ad una realtà rappresentata da veri e propri corpi armati regolari.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Invito l'onorevole Masina a riflettere sulla circostanza che — lo ribadisco — attualmente ci troviamo in

fase di definizione di « materiale di armamento » e non di normativa sulla destinazione finale. In base a tale considerazione, e per fugare dubbi che potrebbero insorgere, ritengo esauriente la formulazione da me suggerita che accoglie, nella sostanza, l'emendamento 2. 16. Allorché ci troveremo ad affrontare il problema della destinazione finale delle armi potremo concentrare la nostra attenzione su questo aspetto da lei correttamente sollevato, ma per la cui soluzione non ritengo sia questa la sede idonea.

PRESIDENTE. Ritengo sia esatta la formula proposta dal Governo, in quanto la dizione « prevalente uso militare o di polizia » è sicuramente più estensiva di « corpi militari ». Infatti, potrebbero in futuro essere create voci che ancora non conosciamo.

ETTORE MASINA. Inseriamo, allora, la dizione « uso bellico », perché l'espressione « uso militare » implica l'esistenza di un corpo armato regolare. Esistono, invece, armi che non sono destinate ad un corpo armato regolare.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. « Uso militare » è un concetto più esauriente. Altrimenti potrebbero essere esportate armi purché non vengano utilizzate in un conflitto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Parlare di « uso bellico » non significa necessariamente ipotizzare un combattimento. Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Masina, ma la dizione « corpi armati » implica una casistica e, quindi, il rischio di tralasciare qualche aspetto. Il concetto di uso « militare » o « bellico » è più ampio.

MARIA ELETTA MARTINI. In questo caso tutto il settore utilizzato nell'ambito della tortura non verrebbe previsto, in quanto non si tratta né di uso formalmente bellico, né di uso militare. Ritengo che per comprendere meglio il problema occorra spostare il discorso dalla destina-

zione all'uso. Non vi è dubbio, infatti, che alcuni strumenti non sono né totalmente bellici né militari, pur essendo offensivi.

EDOARDO RONCHI. Desidero far presente che l'emendamento del Governo viene peggiorato dalle soluzioni proposte. Infatti, « appositamente costituiti per uso prevalentemente militare » non rappresenta una dizione utile al miglioramento del testo.

PRESIDENTE. Il termine « prevalentemente » consente alla Commissione di attenersi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Se non accetteremo questa condizione, il provvedimento sarà rimesso all'Assemblea. Cerchiamo di far sì che il testo — sia pure con la difesa di alcuni interessi del Governo e dell'industria privata — concluda il suo *iter* in Commissione. Non ritengo che il termine « prevalente » debba essere oggetto di una discussione perché non disturba il testo dell'articolo.

EDOARDO RONCHI. L'emendamento del Governo viene in tal modo peggiorato.

GIUSEPPE CRIPPA. Essendovi il parere della I Commissione, non vorrei che il termine « appositamente » determinasse le stesse riserve del termine « specifico ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad introdurre il termine « prevalente », come indicato dalla Commissione affari costituzionali, eliminando il termine « appositamente ».

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare di poter rilevare che alla Commissione affari costituzionali sia sfuggita una parte della discussione. La proposta di introduzione del termine « prevalentemente » è stata determinata dalla preoccupazione avvertita dalla I Commissione per tutti i sistemi o le armi a doppio impiego.

L'avverbio « prevalentemente » sembrava garantire la Commissione affari costituzionali dal rischio che materiali a doppio impiego venissero commercializzati tranquillamente come materiali ad uso esclusivamente civile. Da tale preoccupazione era scaturita la dizione proposta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. In quella formulazione si teneva conto sia della elencazione delle categorie inserite, nel comma 2, sia del testo del comma 3, in cui si precisava che l'elenco dettagliato dei materiali di armamento, di cui al suddetto comma 2, viene approvato con decreto del ministro della difesa, il che fa presumere che vi sia un ulteriore esame in sede tecnica dei dettagli delle singole armi che sono riconosciute come armi ad uso prevalentemente militare.

Riassumo brevemente il contenuto dei primi tre commi dell'articolo 2. Nel primo comma viene delineata una definizione di carattere generale dei materiali di armamento; nel secondo comma vengono elencate dettagliatamente le categorie di materiali d'armamento; nel terzo si precisa che il ministro della difesa approva l'elenco dei materiali di armamento sulla base delle definizioni e delle categorie. La garanzia della corretta individuazione dell'arma è offerta, pertanto, dalla valutazione simultanea di queste tre condizioni, non dalla sola definizione in astratto.

Chiedo alla Commissione una pausa di riflessione per predisporre una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 2, tale da recepire i diversi orientamenti emersi nella discussione odierna.

PRESIDENTE. Resta il fatto che la nostra proposta era compresa già in un emendamento a firma dell'onorevole Crippa ed altri, dove si parlava di « prevalente impiego militare di polizia ».

Nel momento in cui potremo disporre della nuova formulazione del

comma 1 dell'articolo 2 elaborata dal Governo, gli altri emendamenti risulteranno assorbiti.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei precisare che, a seconda della dizione che verrà scelta, si potranno definire le singole categorie.

PRÉSIDENTE. Accogliendo la richiesta di una pausa di riflessione formulata poc' anzi dal rappresentante del Governo,

rinvio il seguito della discussione alla seduta del 29 marzo 1989.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 4 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO